

REGOLAMENTO INSEGNE DELIBERA 241/1988

Art. 1

Ai fini della pubblicità ordinaria che viene eseguita mediante esposizione di insegne, fregi, cartelli, targhe, ecc. il territorio comunale viene diviso in due zone:

Centro storico

Rimanente territorio comunale

La delimitazione dei centri storici è quella stabilita da PRG

Art. 2

Sono vietate nei centri storici l'esposizione di insegne, fregi, cartelli, targhe e listini di qualsiasi tipo e materiale aventi le seguenti caratteristiche:

1. a bandiera, qualora queste non richiamino insegne storiche o tipiche in stile, e comunque compatibili con la larghezza delle strade e con il cono visivo.
2. A carattere scatolare, luminose e non; sono tuttavia ammesse purchè le lettere siano in metallo, ferro e rame, disegnate a corpo e con eventuale illuminazione interna o sul retro o indiretta
3. Reclamistiche dei prodotti delle ditte.

E' esclusa da detto divieto la pubblicità di pubblica utilità (ospedali, farmacie e chiese, poste e telegrafi, pubblico soccorso, tabacchi ecc.)

Art. 3

Su tutto il territorio comunale sono vietate tutte le scritte o insegne formulate sotto forma di striscioni intela o plastica, di qualsiasi forma e dimensione.

Art. 4

Nei centri storici sono ammesse le insegne con le seguenti caratteristiche:

Alberghi – Esercizi pubblici.

- a) L'insegna può essere scritta sulla facciata ad affresco o a colori acrilici, possibilmente sopra l'ingresso. L'ampiezza dovrà essere rapportata alla lunghezza della facciata.
Le caratteristiche dell'esercizio pubblico potranno essere indicate con gli specifici ideogrammi internazionali a norma di legge.
- b) Potrà essere realizzata anche con lettere in metallo o in legno affisse direttamente sulla superficie parietaria esterna, secondo le proporzioni di cui al precedente punto a)
- c) E' ammessa e consigliata l'illuminazione indiretta delle facciate e insegne a luce gialla.
- d) Insegne professionali ed altre:
- e) Devono essere realizzate con caratteri incisi e sovrapposti su pietra locale o su lamiera delle dimensioni massime di cm 50x70

Art. 4 bis

Fuori dei centri storici sono consentite le insegne rispondenti alle seguenti caratteristiche:

Alberghi – Pubblici esercizi- Negozi:

come al punto 1 dell'Art. 3

luminose al neon anche scatolate, a bandiera o a cubo

con lettere in metallo o legno applicate direttamente sulla parete esterna

l'illuminazione è ammessa come al punto c/1 dell'art. 3

Art. 5

Altre forme pubblicitarie:

Sono ammesse solo al di fuori del centro storico secondo le seguenti caratteristiche:

su lamiera o legno, dipinti o verniciati

luminose anche scatolate

Le dimensioni massime devono essere contenute in m. 1.50x1.00

Art. 6

Segnaletica turistica ufficiale:

su tutto il territorio del Comune è ammessa la segnaletica turistica ufficiale purchè sottoposta a preventiva autorizzazione del Sindaco.

Non è ammessa comunque segnaletica pubblicitaria su cartelloni di competenza o proprietà della ditta o impresa.

Art. 7

Tutta la segnaletica dovrà essere preventivamente autorizzata.

Al fine del rilascio della relativa autorizzazione è necessario far pervenire all'ufficio Tecnico Comunale:

domanda al Sindaco

n. 2 fotografie 18/24 di cui una sovrainpressa le dimensioni e l'ubicazione dell'insegna pubblicitaria

disegni dell'insegna in scala 1:10 con tutte le indicazioni delle dimensioni, materiali, colori e quanto altro possa essere utile al chiarimento della richiesta;

nulla osta dell'ANAS, se richiesto;

consenso del proprietario del terreno su cui insiste il mezzo pubblicitario nel caso in cui sia diversa la persona del richiedente.

Art. 8

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco sentito il tecnico comunale, oppure qualora il Sindaco ne ravvisi l'opportunità, previo parere della commissione edilizia.

Art. 9

Tutta la pubblicità di cui al DPR n. 639 del 1972 dovrà adeguarsi alle norme di cui al presente regolamento entro 1 anno dalla sua entrata in vigore, salvo eventuale proroga da deliberarsi in Consiglio Comunale.